



# Città di Randazzo

Allegato al Decreto Sindacale n° 09 del 16/3/2023

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICA DI PARTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AL TRIBUNALE DI CATANIA AVVERSO LA SENTENZA EMESSA NELLA CAUSA CIVILE N14371/2019 DEL G.d.P. DI RANDAZZO.

L'anno duemilaventitre, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

Tra

il COMUNE DI RANDAZZO, rappresentato da Sgroi Francesco, Sindaco pro-tempore,

E

Il dott. Domenico Firinga residente in Mascalucia Via \_\_\_\_\_  
CF. \_\_\_\_\_ di seguito indicato semplicemente " il professionista",

si conviene e stipula quanto segue:

Al suddetto professionista il Comune attribuisce l'incarico di Consulente Tecnico di parte nel giudizio di appello pendente presso il Tribunale di Catania;

- L'incarico, che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, sarà svolto secondo le seguenti modalità e condizioni:
- L'attività è prestata dal professionista con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione comunale, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio.
- A titolo di corrispettivo per l'attività di cui ai superiori punti il Comune erogherà la somma omnicomprensiva di €. 427,00 dietro presentazione della fattura;
- Tutti i corrispettivi saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenuta alla fonte.
- Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'espletamento dell'incarico ricevuto;
- Il professionista incaricato, ovviamente, produrrà al Comune, oltre che al Tribunale, relazione scritta di quanto man mano espletato in conseguenza dell'incarico ricevuto;
- La durata della prestazione è connessa all'esaurirsi della predetta causa pendente presso il Tribunale di Catania;
- L'oggetto di detta prestazione è la Consulenza Tecnica di parte per questo Comune nella più volte citata causa;

- che il suo luogo di svolgimento è il Comune di Randazzo e qualsiasi altro luogo indicato dal Giudice;
- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico;
- Il professionista si obbliga ad osservare scrupolosamente il vincolo di riservatezza nei confronti di tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza e di tutta la documentazione di cui venisse in possesso nell'espletamento dell'incarico;
- Gli atti e/o elaborati predisposti in adempimento dell'incarico ricevuto sono di esclusiva proprietà del Comune che li utilizzerà liberamente. L'incaricato si impegna a non fornire dati, elaborati e quanto altro a terzi senza l'autorizzazione scritta del Comune;
- L'incaricato potrà essere revocato dal Comune in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto instaurato, previo preavviso di 10 giorni, senza che sia dovuto il pagamento di alcuna penale. Il recesso dell'incarico per il professionista incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salva l'eventuale rivalsa per i danni subiti da parte del Comune;
- L'incaricato dichiara, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione e sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con terzi che concretizzino situazioni di incompatibilità o di contrasto con gli interessi del Comune;
- Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile;
- La presente convenzione viene letta approvata e sottoscritta, fermo restando che sarà assoggettata a registrazione solo in caso di uso, a cura e spese della parte richiedente.

Il Sindaco  
Francesco Sgroi

Il Professionista  
Dott. Firinga Domenico